

LEGISLAZIONE REGIONALE SUI CONSORZI DI BONIFICA

ABRUZZO

L.R. 7 giugno 1996, n. 36

Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica

L.R. 20 dicembre 2019, n. 45

Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la realizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).

L.R. 7 giugno 1996, n. 36 ⁽¹⁾

Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Abruzzo 18 giugno 1996, n. 11.

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 616 del 1977 e dell'art. 3 della legge n. 142 del 1990, è finalizzata al risanamento dei Consorzi di bonifica integrale e montana disciplinati dalla L.R. 10 marzo 1983, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, alla riduzione del numero ed alla ridefinizione delle loro funzioni.

Art. 2

Delimitazioni dei Comprensori di bonifica e dei perimetri di contribuenza.

1. Per assicurare la difesa del territorio e per conseguire la gestione coordinata delle risorse idriche, con riferimento ai provvedimenti di programmazione e pianificazione regionale, nonché all'applicazione della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e della legge n. 36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche), il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la riclassificazione e ridelimitazione dei comprensori con ambiti territoriali, ove possibile, coincidenti con quelli previsti per la gestione degli altri servizi, e ricomprendendo in essi territori di uno o più bacini idrografici [2] .

2. [Con apposito decreto del Presidente della Giunta sono successivamente delimitati, a termini e per gli effetti di cui agli artt. 3 e 10 del R.D. n. 215 del 1933, i perimetri di contribuenza, mediante individuazione degli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica] [3] .

3. L'onere conseguente all'eventuale utilizzo delle reti idrauliche di bonifica da parte degli enti gestori degli impianti fognari compete, a termine dell'art. 27 della legge n. 36 del 1994, agli enti gestori stessi.

[2] Comma così sostituito dall'art. 96, comma 1, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. Il testo originario era così formulato: «1. Per assicurare la difesa del territorio e per conseguire la gestione coordinata delle risorse idriche, con riferimento ai provvedimenti di programmazione e pianificazione regionale, nonché all'applicazione della L. n. 183 del 1989, L. n. 142 del 1990 e L. n. 36 del 1994 , la Giunta regionale, sentita la terza Commissione consiliare, provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla classificazione e ridelimitazione dei comprensori con ambiti territoriali, ove possibile, coincidenti con quelli previsti per la gestione degli altri servizi, e ricomprendendo in essi territori di uno o più bacini idrografici.».

[3] Comma abrogato dall'art. 96, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

Art. 3

Costituzione dei Consorzi di bonifica.

1. Per ogni comprensorio di nuova delimitazione, la Giunta regionale costituisce un Consorzio di bonifica che succede, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ai preesistenti Consorzi ricadenti in tutto od in parte nel comprensorio stesso.

Art. 4

Organizzazione funzionale e finanziaria dei Consorzi di bonifica.

1. Entro 3 mesi dall'avvenuta delimitazione dei nuovi comprensori, il Consiglio regionale approva, su proposta del componente la Giunta preposto al Settore agricoltura, foreste e alimentazione, e previa deliberazione della Giunta regionale, il «Piano di organizzazione funzionale e finanziaria» dei nuovi Consorzi di bonifica. Il componente la Giunta sente, prima di rimettere la proposta alla Giunta regionale, i Commissari e le Consulte di ciascun nuovo Consorzio.

2. Il Piano di organizzazione funzionale e finanziaria deve tra l'altro prevedere:

- a) il programma di dismissione dei beni mobili ed immobili non strettamente necessari alla prosecuzione dell'attività istituzionale del Consorzio;
- b) la determinazione del personale, individuato per professionalità e qualifica, necessario ad assicurare la funzionalità di ciascun Consorzio;
- c) il quadro dei contributi posti a carico della Regione per la copertura del disavanzo finanziario e dei debiti il cui ammortamento è posto a carico dei consorziati attraverso ruoli annuali e/o pluriennali. La quota, da versare da ciascun consorziato a titolo straordinario per il ripiano debitorio dell'ente, dovrà essere computata applicando un aumento percentuale rispetto alla misura della contribuzione ordinaria dovuta al consorzio da cui deriva la situazione debitoria;
- d) il tempo previsto per il raggiungimento del risanamento finanziario.

3. Il Piano di organizzazione funzionale e finanziaria prevede altresì, per i territori che non sono più classificati di bonifica ed i cui Consorzi preesistenti, in conseguenza vengono sciolti e non ricostituiti, o per la parte non accorpata in altro consorzio:

- a) il «piano di dismissione dei beni mobili ed immobili». I beni realizzati con totale finanziamento pubblico qualora ritenuti essenziali allo sviluppo della zona, in alternativa alla dismissione, possono essere attribuiti agli enti pubblici territoriali che operano nel territorio o agli altri Consorzi di bonifica, a condizione che gli stessi accettino di assumere a proprio carico gli oneri di gestione;
- b) la quota del debito che la Regione intende assumere a proprio carico e quella che rimane a carico dei consorziati da versare attraverso ruoli annuali o poliennali ad esaurimento fino alla estinzione dei debiti residui.

4. Per la redazione del piano di organizzazione funzionale e finanziario dei Consorzi di bonifica, la Giunta regionale può conferire appositi incarichi di consulenza al cui onere si farà fronte nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 17.

Art. 5

Gestione commissariale dei Consorzi di bonifica e norme di avvio della gestione ordinaria.

1. Contestualmente alla istituzione dei nuovi Consorzi di bonifica, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del componente preposto al Settore agricoltura foreste e alimentazione, nomina per ciascun consorzio, come risultante della riorganizzazione di cui al precedente art. 2, un Commissario, cui è demandato il compito di portare a termine il risanamento e provvedere alla gestione dei nuovi enti, secondo le disposizioni della presente legge, ed in base al piano di cui al precedente articolo, ovvero per i casi in cui il territorio è stato sclassificato, per procedere alla liquidazione secondo i criteri previsti nel comma 3 dell'art. 4.
2. I consorzi non possono assumere personale oltre quanto stabilito dal piano di organizzazione funzionale e finanziario approvato.
3. Eventuali deroghe a tale divieto possono essere disposte con provvedimento dal Consiglio regionale sulla base di motivata richiesta del Consorzio.
4. Fino all'approvazione del piano di organizzazione funzionale e finanziaria è vietata ai Consorzi procedere a qualunque assunzione, fatte salve quelle a tempo determinato, se giustificate da specifica certificazione approvata dalla Giunta regionale.
5. I bilanci preventivi ed i conti consuntivi sono predisposti secondo modelli di riferimento predisposti dal Settore agricoltura, foreste e alimentazione della Regione Abruzzo.
6. Al Commissario è pure demandato il compito di predisporre il «Piano di classificazione degli immobili per il riparto degli oneri consortili» e lo Statuto del consorzio, quest'ultimo sulla base di uno schema predisposto dal Settore agricoltura, foreste e alimentazione della Regione Abruzzo. Sino ad intervenuta approvazione dei predetti Piano e Statuto, restano applicabili gli stessi strumenti relativi ai preesistenti Consorzi di bonifica ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio del singolo consorzio.
7. Contestualmente alla nomina del Commissario, la Giunta regionale, sentita la 3ª Commissione Consiliare, nomina una Consulta composta di 5 membri in rappresentanza dei consorziati scelti sulla base delle designazioni fatte dalle Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello regionale [4]. Il parere della Consulta è obbligatorio per le materie elencate all'art. 7 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.
8. Nei provvedimenti di nomina sono determinati i compensi e le indennità spettanti ai Commissari [5].
9. Gli schemi di Statuto e di bilanci dei Consorzi di bonifica (consuntivo e di previsione) devono essere riformulati in base alla nuova legge di contabilità (L.R. n. 3/2002) modificativa della L.R. n. 81/1977 [6].

[4] Periodo così modificato dall'art. 7, comma 1, L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

[5] Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

[6] Comma aggiunto dall'art. 196, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

Art. 6

Personale dipendente.

1. Il personale dipendente dei Consorzi di bonifica, che in seguito all'applicazione della presente legge vengono soppressi, è trasferito ai nuovi Consorzi di bonifica, fatta salva l'applicazione delle provvidenze previste dal contratto nazionale di lavoro della categoria in merito al collocamento anticipato a riposo.
2. Al personale inquadrato nei nuovi Consorzi di bonifica viene attribuito il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. L'inquadramento è effettuato sulla base della parificazione delle qualifiche già attribuite nei consorzi di provenienza con riconoscimento integrali dell'anzianità di servizio prestato a norma della contrattazione nazionale di lavoro per i Consorzi di bonifica.

Art. 7

Elezioni - Formazione degli ordinari organi di amministrazione dei Consorzi.

1. Conseguiti gli obiettivi di risanamento dei consorzi fissati dal piano di cui al precedente art. 4, il Commissario regionale trasmette al Settore agricoltura, foreste e alimentazione della Giunta regionale una relazione che illustri dettagliatamente la situazione economico-finanziaria del Consorzio di bonifica.
2. Entro sessanta giorni dalla contestuale approvazione da parte della Giunta regionale della relazione e della successiva azione di monitoraggio complessivo dello stato dei Consorzi di Bonifica da attuare, in via generale sulle risultanze del Piano di organizzazione funzionale e finanziario di cui all'art. 4 della L.R. n. 36/1996, secondo modalità predisposte dal Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, il Commissario indice le elezioni consortili [\[7\]](#).
3. Qualora il commissario nominato non attui puntualmente il piano di risanamento, ovvero non ottemperi alle direttive impartite dal Settore, il componente della Giunta preposto al Settore agricoltura, foreste e alimentazione propone al Presidente della Giunta regionale la revoca del Commissario, e procede alla sua sostituzione con la stessa procedura di nomina.

[\[7\]](#) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 24 agosto 2001, n. 39. Il testo originario era così formulato: «2. Entro trenta giorni dall'approvazione della relazione da parte della Giunta regionale, il Commissario indice le elezioni consortili.».

Art. 8

Validità delle votazioni.[\[8\]](#)

- [\[1\]](#). In conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico che impongono minimi di partecipazione degli aventi diritto al voto, le votazioni per la nomina del Consiglio dei

ABRUZZO

delegati dei Consorzi di bonifica sono valide qualora, il numero dei consorziati partecipanti al voto in almeno due delle tre sezioni previste dall'art. 8 della L.R. n. 11 del 1983, come modificato dall'art. 3 della presente legge, sia almeno pari al[9] :

- 10% degli aventi diritto al voto iscritti nella I sezione o della contribuenza della sezione;
- 15% degli aventi diritto al voto iscritti nella II sezione o della contribuenza della sezione;
- 15% degli aventi diritto al voto iscritti nella III sezione o della contribuenza della sezione [10] .

2. Nel caso non venga raggiunto il quorum di cui al comma precedente, la Giunta regionale dispone l'amministrazione commissariale dell'Ente, in particolare col compito di indire, entro un anno, nuove elezioni[11] .

3. Ove le votazioni non abbiano avuto luogo o non siano valide, la Giunta regionale dispone l'amministrazione commissariale e valuta, sentita la 3a Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 215/1933 e successive modificazioni, la possibilità di fusione del consorzio, ovvero provvede a far indire dai Commissari regionali, sentita la 3a Commissione consiliare, nuove elezioni [12].

[8] Articolo abrogato dall'art. 27, comma 1, lettera b), L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, a decorrere dal 24 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 6, comma 2, L.R. 24 agosto 2001, n. 39, dall'art. 195-bis, comma 6, L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e dall'art. 3, L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[9] Alinea introduttivo così modificato dall'art. 6, comma 2, L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

[10] Comma abrogato dall'art. 195-bis, comma 6, L.R. 26 aprile 2004, n. 15, aggiunto (l'intero articolo) dall'art. 3, L.R. 17 novembre 2004, n. 41. Successivamente detto art. 3 è stato abrogato dall'art. 51, comma 4, L.R. 1° ottobre 2007, n. 34. È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con l'abrogazione del citato art. 3, l'intenzione del legislatore sia stata quella di abrogare altresì, per estensione, l'art. 195-bis, L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (che ha, fra l'altro, apportato modifiche al presente articolo); qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza del presente comma (abrogato da detto art. 195-bis).

[11] Comma abrogato dall'art. 195-bis, comma 6, L.R. 26 aprile 2004, n. 15, aggiunto (l'intero articolo) dall'art. 3, L.R. 17 novembre 2004, n. 41. Successivamente detto art. 3 è stato abrogato dall'art. 51, comma 4, L.R. 1° ottobre 2007, n. 34. È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con l'abrogazione del citato art. 3, l'intenzione del legislatore sia stata quella di abrogare altresì, per estensione, l'art. 195-bis, L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (che ha, fra l'altro, apportato modifiche al presente articolo); qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza del presente comma (abrogato da detto art. 195-bis).

[12] Comma così sostituito dall'art. 195-bis, comma 7, L.R. 26 aprile 2004, n. 15, aggiunto (l'intero articolo) dall'art. 3, L.R. 17 novembre 2004, n. 41. Successivamente detto art. 3 è stato abrogato dall'art. 51, comma 4, L.R. 1° ottobre 2007, n. 34. È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con l'abrogazione del citato art. 3, l'intenzione del legislatore sia stata quella di abrogare altresì, per estensione, l'art. 195-bis, L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (che ha, fra l'altro, apportato modifiche al presente articolo); qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza del presente comma, nella formulazione, antecedente alla sostituzione operata da detto art. 195-bis. Il testo originario era così formulato: «3. Ove le votazioni risultino nuovamente non valide, la Giunta regionale conferma l'amministrazione commissariale e, sentita la 3a Commissione consiliare, valuta ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 215 del 1933 e successive modificazioni, la possibilità di fusione o soppressione del Consorzio, ovvero provvede ad indire nuove elezioni.».

Art. 9

Compiti alle Province.

1. Alle Province sono trasferiti, in attuazione degli articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/2000, i compiti di programmazione in materia di opere di bonifica integrale; ad esse è altresì attribuito il compito di delimitare, ai termini e per gli effetti di cui agli articoli 3 e 10 del R.D. n. 215/1933 (Nuove norme per la bonifica integrale), i perimetri di contribuenza, mediante l'individuazione degli immobili che traggano un beneficio diretto e specifico dall'attività di bonifica sulla base della mappatura effettuata dai Comuni interessati inserendoli nel Piano di difesa del territorio e di bonifica, predisposto in osservanza del Piano di bacino e, in assenza, alle direttive impartite dall'Autorità di bacino, ovvero dalla Giunta regionale, settore agricoltura e foreste, relativamente a ciascun consorzio di bonifica compreso nel rispettivo territorio. Nel caso il comprensorio di bonifica si estenda su più province, il Piano di cui ai commi successivi, nonché la delimitazione dei perimetri di contribuenza, sono adottati dalla provincia con ambito territoriale prevalente, previa intesa tra le province interessate [\[13\]](#).

2. Le Province, in osservanza alle indicazioni del Piano di Bacino, e in mancanza, alle direttive impartite dall'Autorità di Bacino ovvero dalla Giunta regionale, Settore agricoltura foreste alimentazione, predispongono il «Piano di difesa del territorio e di bonifica» relativamente a ciascun Consorzio di bonifica compreso nel rispettivo territorio. Detto Piano costituisce strumento programmatico così come previsto nell'art. 15 lett. c) della legge n. 142 del 1990. [Nel caso il comprensorio di bonifica si estenda su più Province, il Piano sarà adottato previa intesa tra le Province stesse] [\[14\]](#).

3. Per la predisposizione del Piano di difesa del territorio e di bonifica, le Province tengono conto degli strumenti di programmazione regionali, dei piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità montane, degli strumenti di pianificazione urbanistica, del piano di risanamento delle acque e provvedono motivatamente sulle proposte fatte pervenire dai Consorzi di bonifica. I Piani devono avere particolare riguardo alle esigenze di sistemazione idraulica anche ai fini di una migliore utilizzazione delle acque dei bacini imbriferi e individuano e disciplinano gli interventi demandati alla competenza dei Consorzi di bonifica, ovvero previsti nel successivo art. 11.

4. Il Piano di difesa del territorio e di bonifica ha validità triennale e può essere aggiornato ogni qualvolta la Provincia lo ritenga opportuno.

5. La Giunta regionale con apposita delibera individua i contenuti e gli atti che formano il Piano di difesa del territorio e di bonifica.

6. Il Piano è adottato dal Consiglio provinciale ed è depositato per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione.

7. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, negli albi dei Comuni interessati e con pubblico manifesto da affiggere negli stessi Comuni a cura della Provincia.

ABRUZZO

8. Entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione del predetto avviso, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni alla Provincia.

9. Il Consiglio provinciale entro i quarantacinque giorni successivi esamina le osservazioni, ed eventualmente rielabora il Piano e lo trasmette alla Giunta regionale.

10. Il Piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

11. Le opere comprese nel Piano sono dichiarate urgenti ed indifferibili e l'espropriazione è disciplinata dalla vigente legislazione in materia.

12. I finanziamenti erogati dalla Regione ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di opere possono essere utilizzate esclusivamente per interventi previsti nel Piano di difesa del territorio e di bonifica.

13. La Provincia controlla la rispondenza degli interventi dei Consorzi di bonifica al Piano di difesa del territorio e di bonifica, e comunica alla Giunta regionale Settore Agricoltura Foreste ed Alimentazione lo stato di attuazione del Piano.

14. Fino all'approvazione del Piano di difesa del territorio e di bonifica, la presentazione di progetti esecutivi di singole opere deve essere autorizzata dalla Giunta regionale, sentita la Provincia competente.

15. La Giunta regionale nell'ambito dello stanziamento previsto dal successivo art. 17, determina ed eroga un contributo alle Province per la redazione del Piano previsto dal presente articolo.

[13] Comma così sostituito dall'art. 96 , comma 2, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. Il testo originario era così formulato: «1. Alle Province sono trasferite, in attuazione degli articoli 14 e 15 della legge n. 142 del 1990, i compiti di programmazione in materia di opere di bonifica integrale.».

[14] Periodo abrogato dall'art. 96 , comma 4, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

Art. 10

Compiti delle Comunità montane.

1. Nei territori montani non classificati di bonifica ai sensi del precedente art. 2, in attuazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 1994, le Comunità montane individuano, nell'ambito del piano di sviluppo socio-economico di cui all'art. 29 della legge n. 142 del 1990, gli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l'uso delle risorse idriche.

Art. 11

Funzioni dei Consorzi di bonifica.

1. Fermo restando la competenza dell'Autorità di Bacino in materia di pianificazione secondo le norme di cui alla legge n. 183 del 1989 e della programmazione provinciale in materia di difesa del suolo di cui all'art. 15 della legge n. 142 del 1990, in attuazione del Piano di difesa del territorio e di bonifica previsto all'art. 9, i Consorzi di bonifica esercitano le funzioni relative a:

- a) realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e d'irrigazione;
- b) realizzazione, manutenzione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali;
- c) manutenzione e gestione di impianti di depurazione, qualora Comuni, Comunità montane, Province, Regione, consorzi o società tra altri enti decidano di affidarli ad essi in concessione;
- d) realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia;
- e) realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e ripristino ambientale e di protezione delle calamità naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica;
- f) attività di progettazione relativa alle opere di cui alle precedenti. Per la progettazione e direzione lavori è ammesso il ricorso ad incarichi esterni solo se il direttore del Consorzio attesti la mancanza in organico di professionalità adeguata [\[15\]](#) ;
- a) ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa ed alla manutenzione del territorio che sia espressamente affidato ai consorzi dagli atti di programmazione della Regione, dell'Autorità di bacino, dalla Provincia o dai Comuni o Comunità montane, nell'ambito delle rispettive competenze.

1-bis. Ai Consorzi di Bonifica, in materia di difesa del suolo, possono essere attribuiti i seguenti ulteriori compiti e funzioni, previa delega su specifico intervento da parte dell'Ente competente che mantiene la titolarità dell'intervento e dei risultati e l'obbligo di vigilanza e controllo sull'intervento:

- a) interventi strutturali di riqualificazione e manutenzione della rete idraulica e stradale minore e di bonifica;
- b) interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di programma o convenzione;
- c) interventi finalizzati a prevenire l'insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, anche con la promozione della valorizzazione e dell'utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali delle cave dismesse;
- d) lavori di adeguamento e ristrutturazione di torrenti e canali ad esclusione di quelli privati ed interventi per il ripristino delle frane sulle sponde degli stessi;
- e) lavori di manutenzione del reticolo idraulico a difesa dei centri abitati;
- f) lavori di realizzazione di opere di contenimento delle piene, quali casse di espansione, canali scolmatori ecc., ad esclusione di quelli privati;
- g) lavori di adeguamento delle infrastrutture idrauliche al territorio urbano;
- h) lavori di stabilizzazione delle pendici collinari [\[16\]](#);
- h-bis) attività riguardanti la stabilità dei terreni contigui e declivi attraverso opere di mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico, nell'ambito degli interventi

ABRUZZO

finalizzati allo scolo delle acque, alla salubrità e alla difesa idraulica del territorio e alla regimazione dei corsi d'acqua naturali[17] ;

h-ter) al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici, naturali od artificiali, recettori delle acque meteoriche, è necessario che le trasformazioni dell'uso del suolo che comportano variazioni della permeabilità superficiale debbano rispettare il principio della invarianza idraulica ed idrologica, anche mediante l'applicazione dei metodi del drenaggio urbano sostenibile (vasche d'acqua, stagni, giardini verdi, aree di ritenzione vegetata, trincee filanti). Tali principi vanno rispettati anche per le aree già urbanizzate oggetto di interventi edilizi[18] .

1-ter. In materia di affidamento in concessione di opere pubbliche inerenti le competenze dei Consorzi di bonifica, gli stessi possono:

- a) realizzare in concessione per lo Stato, la Regione o altri Enti pubblici operanti in Abruzzo, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi compresa la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione degli interventi di bonifica previsti nei piani di bacini e nei programmi di intervento di cui al D.Lgs. 152/2006 [19] .

1-quater. In materia ambientale, i Consorzi di bonifica possono:

- a) anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, ai sensi dall'articolo 75, del D.Lgs. 152/2006;
- b) provvedere, direttamente o su incarico di Enti pubblici o privati, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento delle acque di scarico o di reflui di altra provenienza;
- c) realizzare interventi di bonifica e di recupero dei siti inquinati secondo le direttive stabilite dagli enti competenti, nel rispetto della normativa vigente;
- d) effettuare interventi di rimozione ed eventuale avvio a recupero dei rifiuti abbandonati sulle sponde dei corsi d'acqua o trasportati dagli stessi e di servizio e monitoraggio per contenere il fenomeno di abbandono dei rifiuti su tali aree incustodite. Tale servizio può essere svolto solo su richiesta dei Comuni territorialmente competenti, i quali devono indicare il luogo di smaltimento di detti rifiuti che può essere eseguito con i mezzi e il personale disponibili dei Consorzi e senza oneri a carico di questi [20] [21] .

1-quinquies. In materia di protezione civile:

- a) la Regione e gli Enti territoriali possono affidare ai Consorzi di bonifica la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili diretti al contenimento dei rischi idrogeologici e idraulici e degli eventi calamitosi naturali e provocati dall'uomo, attinenti alle opere di bonifica;
- b) previa convenzione stipulata con la Regione, i Consorzi di bonifica possono svolgere attività di pronto intervento durante l'evento calamitoso di contrasto e

prevenzione delle varie pericolosità tra le quali la rimozione di ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondili e accumuli detritici che possono impedire il fluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche [22] .

1-sexies. In deroga a quanto previsto alla lettera e) dell'articolo 140 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) i proprietari dei fondi o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono lasciare libera da manufatti e piante lungo i canali di bonifica demaniali, non muniti di argini, una zona di terreno della larghezza di metri sei su ogni lato, per consentire la manutenzione dei canali medesimi e per il deposito dei materiali provenienti dalla manutenzione stessa senza alcun onere a carico dei proprietari o fittuari [23] .

1-septies. I Consorzi di bonifica sono coinvolti nella disciplina delle modalità di intervento pubblico nel quadro dei piani di sviluppo rurale dell'Unione europea, dei programmi nazionali interessanti lo specifico settore e della programmazione regionale[24] .

1-octies. I Consorzi di bonifica possono, altresì, esercitare attività di valorizzazione del patrimonio presente nei comprensori di riferimento[25] .

2. [Nella ipotesi di cui alle lett. c) e d) del comma precedente i consorzi assicurano una gestione fondata su criteri di economicità, sulla rispondenza ai quali il Presidente ed il Direttore assumono responsabilità diretta e solidale con apposita certificazione] [26] .

[15] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 luglio 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

[16] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 luglio 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

[17] Lettera aggiunta dall'art. 16, comma 1, L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, a decorrere dal 24 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, comma 1, della medesima legge).

[18] Lettera aggiunta dall'art. 16, comma 1, L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, a decorrere dal 24 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, comma 1, della medesima legge).

[19] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 luglio 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

[20] Lettera così modificata dall'art. 22, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 16, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

[21] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 luglio 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

[22] Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 luglio 2013, n. 19 e poi così sostituito dall'art. 16, comma 2, L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, a decorrere dal 24 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato «1-quinquies. La Regione e gli Enti territoriali in materia di Protezione Civile possono affidare ai Consorzi di Bonifica la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili diretti al contenimento dei rischi idrogeologici e idraulici, e degli eventi calamitosi sia naturali che provocati dall'uomo attinenti alle opere di bonifica.».

[23] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 luglio 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

[24] Comma aggiunto dall'art. 16, comma 3, L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, a decorrere dal 24 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, comma 1, della medesima legge).

[25] Comma aggiunto dall'art. 16, comma 3, L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, a decorrere dal 24 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, comma 1, della medesima legge).

[26] Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, L.R. 16 luglio 2013, n.19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Art. 12

Riparto degli oneri a carico delle proprietà consorziate.

1. I proprietari degli immobili, agricoli ed extra agricoli inclusi nel perimetro di contribuenza di cui al precedente art. 2 concorrono alle spese di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica, nonché alle spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica.
2. La ripartizione delle spese è attuata sulla base dei dati dei bilanci preventivi mediante annuali «Piano di riparto», in applicazione dei «Piani di classifica degli immobili» inclusi nel perimetro di contribuenza.
3. La contribuzione dei consorziati è articolata in base ai servizi di cui i fondi beneficiano, pertanto sono definite annualmente tariffe diverse e finalizzate a concorrere:
 - I) al funzionamento degli organi ed uffici del Consorzio di bonifica;
 - II) alla gestione delle infrastrutture idrauliche e di bonifica;
 - III) alla gestione dell'irrigazione;
 - IV) alla gestione di servizi speciali.
4. Nei ruoli di contribuenza è indicato il coacervo delle diverse contribuzioni, da indicare, però, mediante apposito allegato alla cartella esattoriale.

Art. 12-bis

Esecuzione e mantenimento delle opere minori.[\[27\]](#)

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
2. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza, ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.
3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.
4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi, è effettuata dal consorzio di bonifica.
5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

ABRUZZO

6. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i consorzi di bonifica per l'esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo le modalità di cui ai commi precedenti e in conformità al piano di classifica e ai suoi aggiornamenti.

7. Il materiale proveniente dalla pulitura degli scoli deve essere rimosso e smaltito a cura e spese dei privati interessati, come normale pratica agronomica di manutenzione dei fossi di scolo.

[27] Articolo aggiunto dall'art.3, comma 1, L.R. 16 luglio 2013, n.19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Art. 13

Contributi regionali (14).[28]

1. Considerate le finalità anche di pubblico interesse perseguite dai Consorzi di bonifica e della opportunità di contenere, entro limiti di sopportabilità economica la partecipazione contributiva dei proprietari consorziati, la Giunta regionale, annualmente, secondo le effettive disponibilità di bilancio e la programmazione di cui al precedente art. 9 ripartisce tra i consorzi contributi per l'irrigazione e per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, di pubblico interesse, osservando i seguenti criteri:

- a) 40% in proporzione alla superficie dei comprensori [29] ;
- b) 10% in proporzione alle spese di gestione delle infrastrutture idrauliche e di bonifica [30] ;
- c) 40% in proporzione alle spese di gestione dell'irrigazione [31] ;
- d) 10% in proporzione alla contribuenza posta a ruolo [32] .

2. La ripartizione è effettuata sulla base dei conti consuntivi del precedente esercizio finanziario ed è comunicato ai Consorzi di bonifica entro il 30 settembre di ogni anno.

3. A completamento del trasferimento di competenze dall'ARSSA al Consorzio di Bonifica Ovest, relativo alla gestione e manutenzione delle opere stradali ed idrauliche del Fucino, l'ARSSA, anche in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzata a cedere gratuitamente mezzi e strutture logistiche ed operative, realizzate o acquistate dall'ex Ente Fucino per l'espletamento dei compiti connessi con la bonifica fucenze, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Per le spese di manutenzione e di esercizio delle opere di prosciugamento dell'alveo del Fucino, la Regione concede al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri-Garigliano un contributo annuo pari ad € 250.000,00. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui al presente comma, unitamente agli oneri di cui alla presente legge, si provvede mediante le risorse iscritte nell'ambito dell'U.P.B. 07.02.005 sul Cap. 102396 denominato: Finanziamento ai consorzi di bonifica per l'irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi enti - L.R. 7 giugno 1996, n. 36 e L.R. 12 agosto 1998, n. 70 [33] . [Per le spese di manutenzione e di esercizio delle opere di prosciugamento dell'alveo del Fucino, la Regione concede al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri/Garigliano un contributo annuo pari a

500.000.000, così come era già dal comma 3 dell'art. 25 della L.R. n. 11/1983, attingendo dai fondi destinati ai Consorzi di Bonifica (cap. 102396) già dichiarati disponibili [34].

-
- [28] Vedi, anche, la Delib.G.R. 1° agosto 2002, n. 668 e la Delib.G.R. 6 settembre 2003, n. 744 e la Delib.G.R. 8 ottobre 2004, n. 871.
- [29] Lettera così sostituita dall'art. 196, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15, aggiunto (quest'ultimo) dall'art. 4, L.R. 17 novembre 2004, n. 41. Il testo originario era così formulato: «a) 20% in proporzione alla superficie dei comprensori.».
- [30] La presente lettera, già modificata dall'art. 7, comma 2, L.R. 24 agosto 2001, n. 39, è stata poi così sostituita dall'art. 196, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15, aggiunto (quest'ultimo) dall'art. 4, L.R. 17 novembre 2004, n. 41. Il testo precedente era così formulato: «b) 20% in proporzione alle spese di gestione delle infrastrutture idrauliche e di bonifica.».
- [31] Lettera così sostituita dall'art. 196, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15, aggiunto (quest'ultimo) dall'art. 4, L.R. 17 novembre 2004, n. 41. Il testo originario era così formulato: «c) 30% in proporzione alle spese di gestione dell'irrigazione.».
- [32] La presente lettera, già modificata dall'art. 7, comma 2, L.R. 24 agosto 2001, n. 39, è stata poi così sostituita dall'art. 196, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15, aggiunto (quest'ultimo) dall'art. 4, L.R. 17 novembre 2004, n. 41. Il testo precedente era così formulato: «d) 30% in proporzione alla contribuzione posta a ruolo.».
- [33] Periodo aggiunto dall'art. 29, L.R. 25 agosto 2006, n. 29.
- [34] Comma aggiunto dall'art. 7, comma 3, L.R. 24 agosto 2001, n. 39. Successivamente l'ultimo periodo è stato soppresso dall'art. 27, comma 2, L.R. 17 aprile 2003, n. 7, a decorrere dal 1° gennaio 2003, come prevede l'art. 108, comma 1, della stessa legge.

Art. 14

Soppressione dei Consorzi di bonifica.

1. Con l'istituzione dei nuovi Consorzi di bonifica di cui al precedente art. 3, sono soppressi, con le procedure previste dalla presente legge, tutti i Consorzi di bonifica integrale e montane attualmente esistenti e precisamente:

- a) Provincia di L'Aquila
 - 1) Alto e Medio Aterno
 - 2) Fucino
 - 3) Tirino, Piana di Navelli, Campo Imperatore
 - 4) Canale Corfinio
 - 5) Valle Subequana
- b) Provincia di Chieti
 - 6) Alento-Destra Pescara
 - 7) Val di Foro
 - 8) Frentana
 - 9) Sangro Aventino
 - 10) Sinistra Trigno, Sinello e Osento
- c) Provincia di Pescara
 - 11) Vestina
 - 12) Orta-Lavino

ABRUZZO

d) Provincia di Teramo

13) Laga

14) Vomano

15) Salinello - Vibrata e Tronto.

2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al Settore agricoltura, foreste e alimentazione scioglie gli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria dei consorzi esistenti, escluso il Collegio dei revisori dei conti e nomina, per ciascuno dei Consorzi di bonifica, un Commissario che ne cura sino alla nomina dei commissari dei Consorzi di bonifica di cui al primo comma dell'art. 5, la gestione provvisoria.

3. Il Commissario, entro tre mesi dal conferimento della nomina, è tenuto a presentare alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulla situazione economico-finanziaria del Consorzio di bonifica, sulla base di un questionario appositamente preparato dal Settore agricoltura, foreste e alimentazione.

4. In particolare il Commissario:

- a) rileva i singoli elementi che compongono il patrimonio del Consorzio di bonifica;
- b) provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, evidenziando distintamente le situazioni debitorie nei confronti di istituti di credito, enti pubblici, fornitori, imprese appaltatrici, personale dipendente nonché quelle derivanti da condanne giurisdizionali o da lodi arbitrali, indicando anche elementi atti a valutare gli eventuali contenziosi;
- c) provvede alla ricognizione del personale dipendente di ruolo e non di ruolo, formando un elenco dal quale, per ciascun dipendente, risultino la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica ed il livello retributivo-funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto.

5. Nei provvedimenti di nomina, sono determinati i compensi e le indennità spettanti ai Commissari.

Art. 15

Finanziamento straordinario dei Consorzi da sopprimere.

1. Al fine di assicurare il proseguimento, per l'anno 1996, dell'attività dei Consorzi di bonifica, la Regione assume a proprio carico le rate dei mutui contratti dai consorzi così come risultanti dall'ultimo consuntivo approvato nella misura massima del 95% del loro importo, corrispondendo direttamente la somma agli enti mutuanti.

2. L'esatto ammontare delle rate di cui al comma precedente è comunicato entro dieci giorni dalla nomina dei commissari di cui al precedente art. 13 della Giunta regionale - Settore agricoltura, foreste e alimentazione, cui compete disporre il pagamento in favore degli enti mutuanti.

ABRUZZO

Art. 16

Abrogazione e sostituzione di disposizioni regionali.

1. Gli artt. 3, 16, 19, 22, 23, 25 e 27 della L.R. 10 marzo 1983, n. 11 sono abrogati.
2. Al quinto comma dell'art. 1 della L.R. n. 11 del 1983, ultimo rigo, l'espressione: «dal Comitato regionale per la bonifica previsto dall'art. 22 della presente legge» è così sostituito: «dal Servizio bonifica, economia montana e foreste del Settore agricoltura, foreste e alimentazione della Regione, fino alla completa attuazione della legge n. 183 del 1989 ».
3. Il secondo comma dell'art. 20 della L.R. n. 11 del 1983 è abrogato.

Art. 17

Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1996 in lire 12.000.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario:
 - Cap. 323000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti»
- in diminuzione lire 12.000.000.000;
 - Cap. 102396 (di nuova istituzione ed iscrizione - Settore 10, Titolo II, Categ. 3), denominato «Finanziamento ai Consorzi di bonifica per l'irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi enti. L.R....»
- in aumento lire 12.000.000.000
2. La partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione per il 1996 è soppressa.
3. Per gli esercizi 1997/1998 i necessari stanziamenti saranno iscritti sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali con le rispettive leggi di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R.C. n. 81 del 1977.

Art. 18

Urgenza.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L.R. 20 dicembre 2019, n. 45 ⁽¹⁾.

Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Abruzzo 23 dicembre 2019, n. 167, speciale

VISTO

l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla
Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI

gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO

Il verbale del Consiglio Regionale n. 19/8 del 26.11.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale

e ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

Art. 1

Finalità.

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 44 e del Titolo V della Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province di Trento e di Bolzano sulla proposta per l'attuazione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 - Criteri per il riordino dei Consorzi di bonifica. Repertorio Atti n. 187/CSR del 18 settembre 2008 (di seguito "Intesa Stato-Regioni sul riordino dei Consorzi di bonifica"), promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale e alimentare. In tale ambito l'attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse

ABRUZZO

idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica, quali enti pubblici economici a struttura associativa, retti dai propri statuti, sono tenuti ad informare l'esercizio delle proprie funzioni ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio.

3. L'attività di bonifica si informa, altresì, al principio dell'Unione europea di precauzione ed al principio di prevenzione del danno ambientale ed è diretta anche alla correzione degli effetti negativi sull'ambiente e sulla risorsa idrica dei processi economici, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro.

Art. 2

Gestione in forma associata di attività.

1. Al fine di realizzare economie di gestione e garantire omogeneità nello svolgimento delle attività afferenti alle funzioni disciplinate dall'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica), i Consorzi di bonifica gestiscono in forma associata almeno le seguenti attività:

- a) partecipazione a bandi e finanziamenti per la realizzazione di opere ed interventi, nonché progettazione, esecuzione e direzione di lavori;
- b) affidamento di forniture, servizi e lavori, di importo pari o superiore agli importi previsti dal comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), attraverso l'istituzione di una centrale unica di committenza;
- c) gestione dei contenziosi ed in particolare dei diritti creditori vantati, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi;
- d) adozione di programmi informatici uniformi per la gestione dei servizi informativi territoriali e per quella relativa agli aspetti amministrativi e contabili;
- e) gestione dei programmi di formazione e di aggiornamento del personale dei Consorzi di bonifica;
- f) gestione delle fasi di reclutamento del personale, con esclusione di quello avventizio stagionale;
- g) tenuta del catasto consortile.

2. L'Associazione nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue regionale (di seguito "ANBI regionale") svolge funzioni di coordinamento al fine dello svolgimento delle attività in forma associata di cui al comma 1.

3. Per la gestione associata delle attività di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica utilizzano le strutture e le risorse umane disponibili, senza determinare ulteriori oneri a carico della contribuzione consortile.

ABRUZZO

4. Le attività, escluse dall'esercizio in forma associata, rimangono in capo ai singoli Consorzi, ferma restando la facoltà, da parte degli stessi, di estendere tale modalità di gestione ad attività ulteriori rispetto a quelle elencate al comma 1.

5. I profili organizzativi e gestionali riguardanti le attività da svolgere in forma associata sono definiti attraverso specifiche convenzioni sottoscritte dai Consorzi di bonifica che applicano tale modalità di gestione delle attività.

6. Al fine di assicurare omogeneità nella definizione dei profili organizzativi e gestionali di cui al comma 5, lo schema di convenzione è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo raccordo con l'ANBI regionale e i Consorzi medesimi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. La gestione associata delle attività di cui al comma 1 è realizzata entro centoventi giorni dall'approvazione dello schema di convenzione di cui al comma 6.

8. La gestione associata di attività ulteriori rispetto a quelle elencate nel comma 1 è realizzata entro sessanta giorni dalla sottoscrizione di specifici atti integrativi alle convenzioni, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, previo raccordo con l'ANBI regionale e i medesimi Consorzi.

9. Le convenzioni di cui ai commi 5 e 6 e gli atti integrativi di cui al comma 8 sono inviate, prima della loro adozione e sottoscrizione, alla Commissione consiliare del Consiglio regionale competente per materia perché esprima parere obbligatorio e non vincolante entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione.

10. Le economie derivanti dalla gestione associata delle attività, delle quali è data specifica evidenza da parte dei Consorzi nel rapporto di cui all'articolo 21, comma 2, sono destinate alla riduzione degli oneri posti a carico della contribuenza e all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie all'espletamento delle funzioni di competenza dei Consorzi di bonifica.

Art. 3

Convenzioni con gli imprenditori agricoli, collaborazione, concertazione e accordi di programma.

1. Allo scopo di rendere efficiente la gestione e valorizzare risorse, professionalità ed esperienze dei territori di competenza, i Consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, non discriminazione, rotazione e trasparenza, possono affidare i lavori di propria competenza agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, appartenenti al Consorzio, iscritti al registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).

ABRUZZO

2. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi, i Comuni e gli altri soggetti pubblici aventi specifica competenza istituzionale nell'ambito dello stesso territorio, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché patti territoriali e intese interistituzionali per il coordinamento delle reciproche azioni.

3. I Consorzi possono, altresì, stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli Enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione di specifici servizi, e per l'esecuzione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale e al consolidamento territoriale.

4. Le disposizioni del comma 3 possono essere applicate anche per i territori non ricompresi nell'ambito del comprensorio consortile di riferimento purché gli interventi siano coerenti con le finalità consortili definite nella presente legge.

Art. 4

Organi consorziali.

1. Gli Organi dei Consorzi di bonifica sono:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato amministrativo;
- d) il Presidente;
- e) il Revisore unico.

Art. 5

Assemblea dei consorziati.

1. Fanno parte dell'Assemblea dei consorziati, ed hanno diritto al voto, gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà ricadente nel territorio, nonché i conduttori a titolo legittimo che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.

2. Ogni elettore ha diritto ad un voto diretto, libero e segreto, non delegabile se non nei limiti di cui al comma 3.

3. Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare, con delega scritta, da un componente del proprio nucleo familiare in base alle risultanze anagrafiche. Non è ammesso il cumulo di più di una delega.

ABRUZZO

4. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti, per i falliti e sottoposti ad amministrazione giuridica, dal curatore o dall'amministratore.

5. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

Art. 6

Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni indicate nella presente legge e quelle definite nello Statuto del Consorzio.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto di undici membri, di cui otto eletti dall'Assemblea dei consorziati.

3. Per assicurare la rappresentanza pubblica nei Consorzi di bonifica, fanno parte di ciascun Consiglio di amministrazione tre membri di diritto nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, tra cittadini con esperienza in campo tecnico o amministrativo, elettori nei Comuni che ricadono nell'ambito del comprensorio consortile di riferimento.

4. Il Consiglio di amministrazione può validamente esercitare le funzioni di competenza anche in mancanza di designazione o sostituzione dei membri di diritto nominati dal Consiglio regionale.

5. Il Consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni.

6. Il Consiglio di amministrazione comunica al Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura (di seguito Dipartimento competente) la data delle elezioni consortili almeno novanta giorni prima.

7. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono partecipare, con voto consultivo e a titolo gratuito, quattro rappresentanti delle Organizzazioni professionali operanti in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e professionali in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale.

8. In osservanza dell'Intesa Stato-Regioni sul riordino dei consorzi di bonifica, possono avere diritto al compenso per l'espletamento dell'incarico non più di tre componenti il Consiglio di amministrazione, individuati ai sensi della presente legge nei membri del Comitato amministrativo. Gli altri rappresentanti dei consorziati possono aver riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di

ABRUZZO

amministrazione, ovvero il rimborso delle spese di viaggio soltanto se previamente autorizzate e debitamente documentate.

9. Sono rimborsate le spese di viaggio se sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un'indennità chilometrica, pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio, dalla sede del proprio domicilio a quella del Consorzio di bonifica.

10. La quantificazione dei compensi e dei gettoni di presenza è stabilita dall'articolo 14.

Art. 7

Sistema elettorale del Consiglio di amministrazione.

1. I consorziati eleggono i membri elettivi del Consiglio di amministrazione mediante voto pro-capite e segreto.

2. Per la elezione dei membri elettivi di cui al comma 1, i membri dell'Assemblea sono suddivisi in tre sezioni, in relazione al diverso carico contributivo:

- a) nella prima sezione sono inclusi coloro che appartengono a categorie extragricole, anche se corrispondono contributi consorziali, nonché i consorziati aventi interessi marginali in agricoltura, ossia con carico contributivo inferiore a quello occorrente per l'inclusione nella seconda sezione, di cui alla lettera b);
- b) nella seconda sezione sono inclusi i consorziati con carico contributivo compreso fra un minimo e un massimo. Il minimo è rappresentato dal contributo più elevato della prima sezione di cui alla lettera a) e il massimo è costituito dal contributo minimo della terza sezione, di cui alla lettera c);
- c) nella terza sezione sono inclusi i consorziati con un carico contributivo superiore a quello occorrente per l'appartenenza alla seconda sezione, di cui alla lettera b).

3. La prima sezione è rappresentata da un solo delegato, la seconda da quattro e la terza da tre delegati.

4. Per la suddivisione in sezioni di cui al comma 2, il Consiglio di amministrazione provvede alla quantificazione dei relativi contributi, in esito a specifica indagine a campione che tiene conto, tra l'altro, delle giornate lavorative necessarie per la coltivazione dei fondi da parte delle aziende selezionate.

5. I candidati, componenti dell'Assemblea dei consorziati, sono eletti su liste sezionali, presentate da almeno dieci sottoscrittori, per ogni candidato, aventi diritto al voto della sezione e in regola con il pagamento del contributo consortile; le firme dei sottoscrittori sono autenticate dagli stessi soggetti previsti dalle vigenti norme in materia elettorale, ovvero da un funzionario incaricato dal Consorzio di bonifica.

6. Il numero e la sede dei seggi elettorali sono stabiliti previamente, in modo da facilitare l'esercizio del diritto di voto.

ABRUZZO

7. L'elezione del Consiglio di amministrazione ha luogo contemporaneamente in tutte le sezioni, su liste sezionali di candidati.

8. Le elezioni del Consiglio di amministrazione si svolgono di domenica nel periodo ricompreso tra il 1° novembre e il 31 gennaio, salvo motivata deroga autorizzata dal Dipartimento competente.

9. Possono essere candidati gli iscritti negli elenchi della sezione avente diritto al voto che non si trovino nelle condizioni o di incandidabilità di cui al successivo articolo 8 e che dispongano di un titolo di proprietà, ovvero che dispongano di un valido titolo di conduzione da almeno cinque anni.

10. I seggi rimangono aperti dalle ore 7.00 alle ore 22.00 ininterrottamente.

11. I candidati alle liste sezionali sono:

- a) 1 per la prima sezione;
- b) 4 per la seconda sezione;
- c) 3 per la terza sezione (2).

12. Sono ammessi all'elezione anche i contrassegni che presentano liste in una singola sezione.

13. Ad ogni lista sezionale che ha raggiunto il limite del. cinque per cento è attribuito un numero di seggi proporzionale ai voti conseguiti, calcolato secondo il metodo d'Hondt:

- a) si divide il totale dei voti validi di ogni lista sezionale per 1, 2, 3, e di seguito fino al numero di seggi sezionali da assegnare, e si attribuiscono i seggi disponibili in base ai quozienti elettorali così ottenuti seguendo un ordine decrescente;
- b) in caso di parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista;
- c) in caso di parità di voti di lista il seggio viene assegnato al candidato più anziano di età.

14. Nell'ambito di ciascuna lista sezionale sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano di età.

15. In mancanza di candidati per una sezione, il numero dei consiglieri ad essa spettante è attribuito alla sezione con più voti totali, fino ad un massimo di due.

16. I consiglieri eletti che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non elenati nella medesima lista sezionale; in assenza si procede alla nomina del candidato non eletto della lista di altra sezione recante lo stesso contrassegno, se presente, col maggior numero di voti di lista; altrimenti, al candidato non eletto della lista sezionale con il quoziente più alto tra quelli non utili all'assegnazione del seggio ai sensi del comma 13.

ABRUZZO

17. In caso di impossibilità alla sostituzione ai sensi del comma 16 della maggioranza dei componenti eletti, si procede a nuove elezioni.

18. In conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico che impongono valori minimi di partecipazione degli aventi diritto al voto, le votazioni per la nomina del Consiglio di amministrazione dei Consorzi di bonifica sono valide se i consorziati partecipanti al voto, in almeno una delle tre sezioni, sono almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto o rappresentano il dieci per cento della contribuzione nella relativa sezione.

19. Se non si raggiunge il quorum di cui al comma 18, la Giunta regionale dispone l'amministrazione commissariale dell'Ente, con il compito, in particolare, di indire nuove elezioni entro un anno dal commissariamento.

20. Se le votazioni non hanno avuto luogo o non sono valide, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta e valuta, sentita la Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), la possibilità di ricorrere alla fusione del Consorzio, ovvero provvede a far indire nuove elezioni, sentita la Commissione consiliare competente.

21. I verbali relativi alle operazioni elettorali sono inviati al Dipartimento competente entro tre giorni dalla data di svolgimento delle elezioni e contestualmente pubblicati nell'albo consortile.

22. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 21 gli eventuali ricorsi avverso i risultati e le operazioni elettorali sono presentati al Dipartimento competente, che decide in merito, su parere della Commissione consiliare competente.

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 18, lettera a), L.R. 3 novembre 2022, n. 29, a decorrere dal 5 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 8

Incandidabilità.

1. Non possono essere candidati nel Consiglio di amministrazione:

- a) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- b) gli interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- c) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) i dipendenti di Organi e Istituzioni cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
- e) i dipendenti del Consorzio di bonifica;
- f) coloro che hanno avuto l'incarico della gestione finanziaria del consorzio e non abbiano ancora reso il conto;
- g) coloro che hanno con il consorzio liti pendenti rientranti nella giurisdizione della

ABRUZZO

- magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;
- h) coloro che eseguono opere o rendono servizi per conto del consorzio;
 - i) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio;
 - j) Parlamentare nazionale o europeo;
 - k) Consigliere o Assessore regionale;
 - l) Sindaco e Assessore di Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti, ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile (3);
 - m) Consigliere di Comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti, ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile (4);
 - n) Presidente della Camera di Commercio;
 - o) Amministratore di enti, aziende ed agenzie dipendenti, vigilale o società partecipate dalla Regione.

2. Le cause di cui al comma 1 comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.

(3) Lettera così modificata dall'art. 25, comma 1, lettera a), L.R. 9 dicembre 2024, n. 24, a decorrere dal 12 dicembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46, comma 1 della medesima legge).

(4) Lettera così modificata dall'art. 25, comma 1, lettera b), L.R. 9 dicembre 2024, n. 24 a decorrere dal 12 dicembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46, comma 1

Art. 9

Elezione del Comitato amministrativo.

1. Il Consigliere anziano per età convoca il Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla proclamazione (5).
2. Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, elegge il Comitato amministrativo, composto dal Presidente e da altri due membri, di cui uno con funzione di Vicepresidente. Può far parte del Comitato amministrativo solo uno dei componenti nominati dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 3.
3. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta tra i membri in carica del Consiglio di amministrazione. I restanti due membri sono eletti con un'unica votazione nell'ordine del maggior numero di voti riportati; è eletto Vicepresidente il candidato che, in detta votazione, consegue il maggior numero di voti. In ogni caso a parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Il Comitato amministrativo ha durata pari a quella del Consiglio di amministrazione ed i suoi membri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
5. Per il computo della durata massima non viene considerata la durata degli incarichi svolti e in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

6. La quantificazione dei compensi spettanti al Presidente, al Vicepresidente e al membro eletto in seno al Consiglio di amministrazione è stabilita dall'articolo 14.

(5) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 27 novembre 2023, n. 56, a decorrere dal 30 novembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 10

Funzioni del Presidente.

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello Statuto.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o temporaneo impedimento; in caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicepresidente, le funzioni sono temporaneamente assunte dal Consigliere più anziano di età, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3.
3. Se per qualsiasi motivo il Presidente e il Vicepresidente cessano dalla carica, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano convocano, entro trenta giorni, il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

Art. 11

Mozione di sfiducia.

1. Nell'ipotesi di mancata approvazione del bilancio, avverso il Presidente può essere proposta una mozione di sfiducia dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica; la mozione, motivata e recante la sottoscrizione dei Consiglieri proponenti, è inoltrata al Presidente del Consorzio.
2. Il Presidente del Consorzio ne dispone l'immediata trasmissione ai componenti del Consiglio di amministrazione e provvede alla convocazione del Consiglio per la discussione della mozione non oltre quindici giorni e non prima di cinque giorni lavorativi dal suo deposito presso gli uffici.
3. Nella seduta fissata, il Consiglio di amministrazione, previa discussione, provvede alla votazione palese della mozione di sfiducia.
4. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica e, in caso di sfiducia, decade anche il Vice Presidente e anche il terzo membro del Comitato amministrativo. Nella stessa seduta il Consiglio di amministrazione provvede ad eleggere le cariche sfiduciate con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 9.

Art. 12

Gestione Commissariale.

1. Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità insanabili mediante l'esercizio dei controlli amministrativi, il Presidente della Giunta regionale può disporre, con proprio decreto, lo scioglimento degli organi di amministrazione dei Consorzi e contestualmente provvede alla nomina del commissario, che deve indire le elezioni entro e non oltre un anno dalla sua nomina.

Art. 13

Revisore unico.

1. Il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale ed è scelto tra coloro che sono iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. In ciascun Consorzio il Revisore unico esercita i compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità previsti dalle leggi vigenti e dallo Statuto, anche collaborando con il Presidente del Consorzio.

3. Il Revisore unico controlla l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio; esamina e visita trimestralmente il conto di cassa; in qualsiasi momento il Revisore unico può svolgere attività di ispezione e controllo amministrativo-contabile.

4. Il Revisore unico trasmette mensilmente al Presidente del Consorzio i risultati delle sue attività e relaziona trimestralmente al Dipartimento competente sugli esiti dell'attività svolta, nonché alla Commissione consiliare competente in esito a specifica richiesta; riferisce al Presidente del Consorzio e al Dipartimento competente in merito alle ispezioni svolte, entro cinque giorni dallo svolgimento delle stesse.

5. Il Revisore unico, se accerta gravi e documentate irregolarità, chiede al Presidente del Consorzio di convocare il Consiglio di amministrazione.

6. Il Revisore unico dura in carica cinque anni e non può essere rinominato presso lo stesso Consorzio di bonifica.

7. L'incarico di Revisore unico dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere ed Assessore regionale, di Presidente della Provincia, di Consigliere provinciale, di Sindaco, di Consigliere ed Assessore di Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile, di Presidente della Camera di Commercio, di amministratore di enti, aziende ed agenzie dipendenti o vigilati dalla Regione e di società partecipate dalla Regione. Il Revisore unico non può avere parte in imprese che forniscono beni o prestano servizi ai Consorzi di bonifica.

8. La quantificazione del compenso spettante al Revisore unico è stabilita dall'articolo 14.

Art. 14

Compensi e gettoni di presenza.

1. I Consorzi determinano autonomamente i compensi per il Presidente, il Vicepresidente ed il Consigliere eletto nel Comitato amministrativo nella misura massima rispettivamente del trenta per cento, del dieci per cento e del cinque per cento dell'indennità di carica prevista per il Consigliere regionale.
2. Il gettone di presenza, omnicomprendivo, non può essere superiore per ogni seduta giornaliera all'importo previsto dall'articolo 6 , comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
3. Al Revisore unico compete un compenso lordo annuo, determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge regionale 4 luglio 2019, n. 15 (Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso). Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita dall'articolo 6, comma 9.
4. In merito alla quantificazione dei compensi e dei gettoni di presenza, i Consorzi di bonifica assicurano il rispetto delle disposizioni nazionali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa ove applicabili.

Art. 15

Vigilanza.

1. Le deliberazioni degli organi consorziali, non soggette ad approvazione di cui al comma 2, diventano esecutive dopo venti giorni dalla pubblicazione all'albo del Consorzio.
2. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente per l'agricoltura, le deliberazioni concernenti:
 - a) lo statuto;
 - b) i regolamenti di amministrazione;
 - c) l'ordinamento degli uffici e dei servizi consorziali nonché le assunzioni.
3. Le deliberazioni soggette ad approvazione sono inviate al Dipartimento competente entro cinque giorni dalla pubblicazione.
4. Il Dipartimento di cui al comma 3 trasmette al Consiglio regionale le deliberazioni di cui al comma 2, unitamente ad una relazione tecnico-amministrativa, entro quindici giorni dalla data di ricezione al fine di acquisire il parere della Commissione consiliare competente; il parere è reso entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta.
5. La Giunta regionale, acquisito il parere di cui al comma 4 o decorso il termine senza che la Commissione consiliare abbia provveduto, assume le proprie decisioni entro i

ABRUZZO

successivi quindici giorni. Le deliberazioni consortili si intendono approvate qualora la Giunta non abbia deciso entro il suddetto termine.

6. I termini previsti dai commi 4 e 5 sono interrotti dalla eventuale richiesta di chiarimenti avanzata dal Dipartimento competente o dalla Commissione consiliare.

7. Tutti i termini inerenti all'esercizio della vigilanza e tutela di cui al presente articolo sono sospesi in caso di sospensione dell'attività degli organi regionali.

Art. 16

Modifiche all'articolo 11 della L.R. 36/1996.

1. Dopo la lettera h) del comma 1-bis dell'articolo 11 della L.R. 36/1996 sono inserite le seguenti:

- "h-bis) attività riguardanti la stabilità dei terreni contigui e declivi attraverso opere di mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico, nell'ambito degli interventi finalizzati allo scolo delle acque, alla salubrità e alla difesa idraulica del territorio e alla regimazione dei corsi d'acqua naturali;
- h-ter) al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici, naturali od artificiali, recettori delle acque meteoriche, è necessario che le trasformazioni dell'uso del suolo che comportano variazioni della permeabilità superficiale debbano rispettare il principio della invarianza idraulica ed idrologica, anche mediante l'applicazione dei metodi del drenaggio urbano sostenibile (vasche d'acqua, stagni, giardini verdi, aree di ritenzione vegetata, trincee filanti). Tali principi vanno rispettati anche per le aree già urbanizzate oggetto di interventi edilizi."

2. Il comma 1-quinquies dell'articolo 11 della L.R. 36/1996 è sostituito dal seguente:

"1-quinquies. In materia di protezione civile:

- a) la Regione e gli Enti territoriali possono affidare ai Consorzi di bonifica la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili diretti al contenimento dei rischi idrogeologici e idraulici e degli eventi calamitosi naturali e provocati dall'uomo, attinenti alle opere di bonifica;
- b) previa convenzione stipulata con la Regione, i Consorzi di bonifica possono svolgere attività di pronto intervento durante l'evento calamitoso di contrasto e prevenzione delle varie pericolosità tra le quali la rimozione di ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondili e accumuli detritici che possono impedire il fluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche".

3. Dopo il comma 1-sexies dell'articolo 11 della L.R. 36/1996 sono inseriti i seguenti:

"1-septies. I Consorzi di bonifica sono coinvolti nella disciplina delle modalità di intervento pubblico nel quadro dei piani di sviluppo rurale dell'Unione europea, dei programmi nazionali interessanti lo specifico settore e della programmazione regionale.

1-octies. I Consorzi di bonifica possono, altresì, esercitare attività di valorizzazione del patrimonio presente nei comprensori di riferimento."

Art. 17

Modifiche alla L.R. 42/2012.

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 42 (Trasferimento al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri Garigliano delle competenze e risorse, già attribuite all'ARSSA, per la gestione delle opere e infrastrutture di bonifica) è inserita la seguente:

"c bis) le discenderie di epoca romana (cunicoli di Claudio) in quanto ancora strutturalmente funzionali all'emissario sotterraneo come sfiatatoi."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 42/2012 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La Regione Abruzzo, anche nell'ambito di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). può affidare la propria rappresentanza in capo al Consorzio di Bonifica Ovest, conferirgli l'incarico di redigere proposte di disciplinare o regolamento e autorizzare l'impiego di personale alle proprie dipendenze, al fine di consentire la valorizzazione di carattere storico, archeologico, monumentale, culturale, paesaggistico e ambientale delle infrastrutture di cui all'articolo 1."

Art. 18

Modifiche all'articolo 4 della L.R. 19/2013.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 19 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica) e altre disposizioni normative) sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La procedura prevista al comma 1 non trova applicazione per il reclutamento del personale avventizio stagionale, cui si applica quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

1-ter. Per il reclutamento del personale è in ogni caso privilegiata la mobilità tra i Consorzi, al fine di assicurare il più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane."

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 19/2013 è sostituito dal seguente:

"2. Le funzioni di ufficiale rogante per la redazione degli atti dei consorzi, per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, possono essere attribuite dal Consiglio di amministrazione ai dipendenti in servizio, secondo quanto stabilito dai regolamenti dei consorzi. Gli atti di frazionamento di particelle catastali immobiliari appartenenti ai Consorzi di bonifica, a tutti gli effetti di legge possono essere redatti e sottoscritti dai dipendenti consortili in possesso di laurea in ingegneria, architettura, agraria, diploma di geometra, perito agrario o agrotecnico."

Art. 19

Modifiche statutarie (6).

1. I Consorzi di bonifica uniformano ed adeguano i propri statuti alle previsioni della presente legge, sulla base dello schema tipo predisposto dal Dipartimento competente, definito in raccordo con l'ANBI regionale e approvato dalla Giunta.
2. In applicazione del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle di gestione e di attuazione, gli statuti individuano le competenze riconducibili, rispettivamente, al Presidente ed al Consiglio di amministrazione ed alla struttura tecnica ed amministrativa del Consorzio di bonifica.
3. Gli statuti dei Consorzi di bonifica, compresi quelli adeguati ai sensi del comma 1, sono trasmessi al Dipartimento competente per la successiva approvazione ai sensi dell'articolo 15.
4. Gli statuti consortili sono pubblicati a cura del Dipartimento competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sono resi disponibili sul sito istituzionale dei Consorzi di bonifica.

(6) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 14 settembre 2020, n. 555/P .

Art. 20

Gestione straordinaria dei Consorzi di bonifica.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per l'Agricoltura, nomina con la medesima decorrenza, per ciascun Consorzio di bonifica, un Commissario con comprovata esperienza in materia amministrativa o professionale, cui spella assicurare la gestione ordinaria dell'Ente, ferma restando la preventiva autorizzazione del Dipartimento competente, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, per l'assunzione in via straordinaria di atti indifferibili e urgenti anche con riferimento alla nomina di un coordinatore da scegliere tra il personale con il più alto livello, nel caso di mancanza di un direttore o di figure dirigenziali da poter nominare direttore; i commissari sono altresì competenti per lo svolgimento dei seguenti compiti: (7)
 - a) dare attuazione alle disposizioni contenute nella presente legge;
 - b) approvare il nuovo Statuto in conformità alla presente legge;
 - c) riorganizzare ciascun Consorzio rendendo operativa la gestione associata delle attività comuni;
 - d) attuare processi di mobilità del personale tra i diversi Consorzi per assicurare il più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane, nonché provvedere all'efficientamento, al potenziamento ed alla formazione delle risorse umane (8) ;
 - e) indire nuove elezioni consortili.

ABRUZZO

2. Il commissariamento può essere disposto facendo ricorso anche al personale dipendente della Regione o di enti dipendenti economici e non economici.

3. Gli Organi dei Consorzi di bonifica restano in carica, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'insediamento dei Commissari regionali nominati per la gestione transitoria. Con l'insediamento dei Commissari cessano gli organi dei Consorzi, compresi i Commissari regionali in carica nominati per altre finalità. Il Revisore unico, di cui all'articolo 13, assume le funzioni alla scadenza del Collegio sindacale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I Commissari dei Consorzi di bonifica indicano le elezioni per il rinnovo degli organi consortili entro il 30 novembre 2023 salvo motivata proroga per oggettivi impedimenti per ulteriori novanta giorni; trasmettono, all'Assessore competente per l'Agricoltura, alla Commissione consiliare del Consiglio regionale competente per materia e al Dipartimento competente, dettagliate relazioni trimestrali sullo stato di attuazione dei compiti assegnati e ottemperano alle direttive regionali (9) (12) .

4-bis. In sede di prima applicazione, al termine della gestione commissariale, al fine di consentire il rinnovo delle cariche consortili, si intendono aventi diritto al voto i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5 che sono in regola con il contributo consortile con riferimento agli avvisi di pagamento emessi per l'anno in corso, comunque comunicati (11) (12).

4-ter. Le liste degli aventi diritto al voto sono compilate per sezione, per Comune e per seggio, seguendo l'ordine alfabetico in riferimento all'ultimo avviso di pagamento del contributo consortile comunicato ai sensi del comma 4-bis ed alle successive modifiche intervenute alla data di pubblicazione sull'Albo consortile dell'atto di indizione delle elezioni da parte del Commissario. È fatto salvo il diritto dei nuovi proprietari o conduttori di cui al comma 1 dell'articolo 5 ovvero di quelli risultanti dai provvedimenti di discarico operati sul ruolo di chiedere l'iscrizione nelle liste degli aventi diritto (11) (12).

4-quater. Per quanto non espressamente previsto dai commi 4-bis e 4-ter trovano applicazione le disposizioni contenute nello Statuto, qualora non contrastanti con la presente legge (11) (12).

5. I Commissari restano in carica fino all'insediamento degli organi consortili rinnovati.

6. In caso di inadempimento dei compiti nei termini di cui al comma 4, il Commissario decade dall'incarico e il Presidente della Giunta procede all'indizione di nuove elezioni entro trenta giorni.

7. Se il Commissario non si attiene alle direttive regionali, l'Assessore competente per l'Agricoltura ne propone la revoca al Presidente della Giunta il quale procede alla nomina di un nuovo Commissario.

ABRUZZO

[8. I Commissari non possono assumere personale, ad eccezione delle procedure di mobilità di personale tra Consorzi e di quelle di assunzione del personale stagionale avventizio, secondo le procedure previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario; non possono bandire concorsi per il reclutamento del personale, non possono modificare lo stato giuridico e retributivo del personale in forza all'atto dell'insediamento, né possono stipulare accordi aziendali, se non espressamente autorizzati dalla Giunta regionale. (10)]

9. Ai Commissari regionali spetta un compenso lordo pari al trenta per cento della indennità di carica del Consigliere regionale.

10. Ai Commissari di cui al comma 2 si applica, quanto ai permessi e alle aspettative, la disciplina di cui al Capo IV del Titolo III del D.Lgs. 267/2000, relativa allo status degli amministratori locali.

11. Ai Commissari di cui al comma 2 con qualifica di dirigente si applica la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

12. I Commissari nominali ai sensi del presente articolo non possono ricoprire cariche di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 per i cinque anni successivi alla nomina.

(7) Alinea così modificato dall'art. 9, comma 4, lettera a), L.R. 6 aprile 2020, n. 9, a decorrere dall'8 aprile 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

(8) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 23 novembre 2020, n. 33, a decorrere dal 26 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

(9) Comma così modificato dall'art. 2, comma 18, lettera b), L.R. 3 novembre 2022, n. 29, a decorrere dal 5 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 23 novembre 2020, n. 33 e dall'art. 13, comma 1, L.R. 11 gennaio 2022, n. 1.

(10) Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera c), L.R. 23 novembre 2020, n.33, a decorrere dal 26 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

(11) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, L.R. 11 gennaio 2022, n. 1, a decorrere dal 15 gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della medesima legge).

(12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Delib.G.R. 25 ottobre 2023, n. 699.

Art. 21

Valutazione risultati conseguiti.

1. Entro il mese di luglio di ogni anno, la Giunta regionale riferisce alle competenti Commissioni consiliari in merito all'attuazione della presente legge, attraverso la presentazione di una relazione che evidenzia, in particolare, i risultati conseguiti dai Consorzi di bonifica riguardo a:

a) realizzazione di economie di gestione;

ABRUZZO

- b) ottimizzazione delle attività comuni svolte in forma associata;
- c) riduzione degli oneri a carico della contribuenza.

2. Per l'assolvimento dell'attività valutativa di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica, per il tramite dei Presidenti o Commissari, forniscono al Dipartimento competente, entro il 31 maggio di ogni anno, un dettagliato rapporto, unitamente ad un elaborato predisposto dal revisore unico contenente pertinenti analisi e valutazioni relative ai risultati conseguiti, che dia evidenza di quanto indicato al comma 1, anche con dati e informazioni relativi:

- a) alle disposizioni sulla governance dei Consorzi di bonifica, con specifico riferimento ai risparmi di risorse pubbliche derivanti anche dall'applicazione dell'articolo 11, sui compensi e gettoni di presenza;
- b) alla gestione in forma associata di attività, con evidenza degli elementi contenuti nelle convenzioni e negli eventuali atti integrativi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, nonché delle economie derivanti dalla stessa, come indicate dall'articolo 2, comma 10;
- c) alle ulteriori attività di cui agli articoli 16 (Modifiche all'articolo 11 della L.R. 36/1996) e 17 (Modifiche alla L.R. 42/2012) assegnate ai Consorzi di bonifica, con particolare riferimento agli interventi urgenti e indifferibili e alle attività di pronto intervento in materia di protezione civile.

3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.

4. Lo schema di rapporto di cui al comma 2 è approvato con provvedimento amministrativo dalla Giunta regionale, in raccordo con i Consorzi di bonifica, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

Trasparenza e Integrità.

1. Nello svolgimento delle attività di propria competenza, i Consorzi di bonifica applicano modalità e procedure improntate alla trasparenza, all'imparzialità e alla buona amministrazione, assicurando il puntuale rispetto della pertinente normativa europea, nazionale e regionale.

2. Per garantire la massima conoscibilità dell'azione amministrativa, i Consorzi di bonifica assicurano l'informazione agli utenti attraverso:

- a) la pubblicazione on line di atti, documenti e informazioni aventi rilevanza esterna;
- b) il costante aggiornamento di tutti i dati e di tutte le informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consorzio;
- c) nei limiti previsti dalla vigente normativa. l'accesso agli atti e ai documenti riguardanti le attività, i servizi e le opere gestite.

ABRUZZO

3. I Consorzi di bonifica sono tenuti a fornire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, i dati e le informazioni necessarie ad alimentare la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione, assicurando, altresì, il puntuale adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione.

4. Il diritto all'accesso civico è esercitato secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dal pertinente regolamento consortile.

5. La mancata osservanza degli obblighi previsti dai cumini 2 e 3 e contestata dall'organo vigilante che intima al Consorzio di sanare l'inadempienza entro e non oltre novanta giorni dalla contestazione; in caso di mancato adempimento, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta che, a spese del Consorzio, adempiti alle prescrizioni imposte.

Art. 23

Contabilità economico patrimoniale e controllo di gestione.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, i Consorzi di bonifica integrano la contabilità finanziaria con quella economico-patrimoniale, in base ai principi sanciti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) (13).

2. I Consorzi di bonifica adottano, altresì, il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

- a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una costante verifica dello stato di avanzamento dei programmi e dei progetti approvati dagli organi del consorzio;
- b) la corretta gestione e l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse.

3. Il controllo di gestione verifica, in particolare:

- a) la rispondenza di quanto realizzato rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici, anche in relazione all'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili;
- b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
- c) l'efficienza dei processi di attivazione, di gestione dei servizi e delle attività, anche in forma associata.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Consorzi di bonifica possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese per investimenti, fatto salvo

l'indebitamento necessario ad anticipare le entrate rinvenienti dagli oneri di contribuenza che risultano dal piano annuale di riparto.

5. I Consorzi di bonifica possono ricorrere, altresì, alla stipula di mutui o altri finanziamenti di scopo per ripianare disavanzi di amministrazione concernenti passività accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché correlate ad investimenti già realizzati o in corso di realizzazione, previa comunicazione alla Giunta. La comunicazione è corredata di una relazione dimostrativa della consistenza degli investimenti; la Giunta può opporre diniego motivato entro quindici giorni dalla data di notifica della richiesta.

(13) Comma così modificato dall'art. 2 , comma 18, lettera c), L.R. 3 novembre 2022, n. 29, a decorrere dal 5 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 24

Incarichi dirigenziali.

1. I dirigenti dei Consorzi di bonifica, in tutte le articolazioni previste dalla contrattazione nazionale, sono assunti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, comunque rinnovabili; tale durata si applica anche al personale interno promosso ai ruoli dirigenziali.

2. Il Consiglio di amministrazione affida ai dirigenti obiettivi certi e misurabili, in applicazione del principio di distinzione tra le funzioni di programmazione e controllo e quelle di gestione e di attuazione, richiamato dall'articolo 19, comma 2.

3. I dirigenti sono valutati anche sulla base dei risultati ottenuti in termini di realizzazione di economie di gestione, di ottimizzazione dei servizi resi ai consorziati, di riduzione degli oneri di contribuenza.

4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi affidati ai dirigenti, l'incarico dirigenziale è soggetto a revoca prima della naturale scadenza.

Art. 24-bis

Disposizioni transitorie (14)

1. In caso di cessazione di uno dei revisori componenti il collegio dei revisori dei conti attualmente in carica, per scadenza del mandato o per altra causa, la Regione provvede alla sostituzione con le procedure di cui all'articolo 13. Il revisore nominato assume, alla scadenza del mandato degli altri componenti ovvero alla cessazione dal mandato dei medesimi per qualsiasi causa, il ruolo di revisore unico.

ABRUZZO

2. In caso di contestuale cessazione di due componenti del collegio di cui al comma 1, il revisore che resta in carica assume la funzione di revisore unico fino alla scadenza del mandato.

(14) Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 4, lettera b), L.R. 6 aprile 2020, n. 9 , a decorrere dall'8 aprile 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1 , della medesima legge).

Art. 25

Rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, trovano applicazione le norme contenute nel regio decreto 215/1933 .

Art. 26

Disposizioni finanziarie.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 27

Abrogazioni.

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica);
- b) articolo 8 della L.R. 36/1996;
- c) articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 38 (Interventi in favore dell'aeroporto d'Abruzzo, modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18/2001, 62/1983 , 4/2011 e ulteriori disposizioni).

Art. 28

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.